

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/80 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1980

che determina, per la campagna viticola 1980/1981, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 e degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione⁽³⁾, il Consiglio fissa, per ciascuna campagna viticola, il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche e il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo massimo delle spese a carico degli organismi d'intervento che sarà finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche deve situarsi, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 349/79, fra il 30 % e il 40 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I, applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1980; che pur rimanendo nei limiti suindicati questo prezzo deve essere fissato tenendo presente, da un lato, la necessità di assicurarsi che tutti i produttori adempiano l'obbligo di procedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e tenendo conto, dall'altro, del livello del prezzo dell'alcole di vino sul mercato;

considerando che, in sede di fissazione del prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79, si deve tener conto in modo forfettario dei criteri previsti dal medesimo articolo; che, invece, per la fissazione dei prezzi di cui al terzo comma dello stesso paragrafo, si deve tener conto delle spese diverse a se-

conda dell'origine dell'alcole fornito; che occorre precisare che tutti i prezzi devono applicarsi a un alcole rettificato;

considerando che l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, deve essere fissato tenendo conto della situazione sul mercato dell'alcole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna viticola 1980/1981 sono fissati a:

- 0,82 ECU/% vol il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche;
- 1,31 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 349/79;
- 1,41 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vinacce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo;
- 1,21 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da vini, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo;
- 1,21 ECU/% vol/hl il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche provenienti da fecce, di cui al terzo comma dello stesso paragrafo.

Il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche si applica a un alcole rettificato.

2. L'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è fissato, per la stessa campagna, a 0,24 ECU/% vol/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 84.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY
